

TASI [tassa sui servizi indivisibili] 2019



La TASI è la componente della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), istituita con la Legge 147/2013 art.1 comma 639 e ss., destinata alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, offerti all'intera collettività non coperti da alcun tributo o tariffa, quali le spese per la pubblica sicurezza e vigilanza, le spese per la manutenzione delle strade e del verde pubblico, le spese per la pubblica illuminazione.

Per il Comune di Zola Predosa restano soggetti al pagamento della TASI solo:

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**immobili merce**), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati **rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994.

*La Legge di stabilità 2016 ha variato in modo significativo l'applicazione della TASI, introducendone **L'ABOLIZIONE per** le unità immobiliari adibite ad **ABITAZIONE PRINCIPALE e per quelle ad essa equiparate**, (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggette alla disciplina IMU), e **pertinenze ammesse**.*

Sono quindi esenti da TASI (e restano escluse anche dall'IMU):

1. **Unità immobiliare** nella quale il **proprietario** o titolare di diritto reale, e il suo nucleo familiare, **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**;
2. **Unità immobiliare posseduta**, a titolo di proprietà o di usufrutto, **da anziano o disabile** che sposta la residenza **in casa di riposo o istituto sanitario** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;
3. **Unità immobiliari** appartenente alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi comprese, dal 2016, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
4. **Fabbricati di civili abitazioni destinati ad alloggi sociali** come definiti dal DM Infrastrutture del 22/04/2008;
5. **Casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza omologata dal Tribunale;
6. **Un unico immobile**, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal **personale appartenente alla carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
7. **Un unico immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che** la stessa non risulti locata né concessa in comodato d'uso e che il trattamento pensionistico sia erogato dallo Stato estero, non dall'Italia.

Si ricorda che le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7: eventuali ulteriori pertinenze (ad esempio il secondo box) sono da considerare "altri fabbricati" e da assoggettare a IMU.

TASI [tassa sui servizi indivisibili] 2019

Le aliquote per l'anno 2019 sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23/01/2019 e restano invariate rispetto all'anno precedente:

ALIQUOTA 2,5 per mille

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili merce) fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ALIQUOTA 1 per mille

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

ALIQUOTA 0 (zero)

Per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;

VERSAMENTI E DENUNCE

Le scadenze sono fissate al:

17 GIUGNO	per l'ACCONTO per il PAGAMENTO IN UNICA SOLUZIONE	pari al 50% della TASI dovuta; pari al 100% della TASI dovuta
16 DICEMBRE	per il SALDO	a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

E' possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2019 collegandosi al sito internet del Comune www.comune.zolapredosa.it alla sezione Servizi on line o alla pagina informativa del tributo. Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Il modello F24 è pagabile senza alcuna commissione presso sportelli bancari e uffici postali, anche tramite i servizi di home banking. **E' importante controllare che l'inserimento dei dati contenuti nell' F24 da parte degli operatori incaricati del pagamento (banche e poste) avvenga in modo corretto per evitare successive attività di accertamento.**

Da dicembre 2016 (DL 193/2016) i **contribuenti NON titolari di partita IVA possono nuovamente utilizzare il modello F24 cartaceo**, senza utilizzo di crediti in compensazione, per il pagamento di qualunque importo, presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione); in alternativa i pagamenti si effettuano in via telematica, cioè tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o attraverso l'home banking del proprio istituto di credito.

I **contribuenti titolari di partita IVA** hanno invece l'obbligo di utilizzare, anche tramite intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), modalità telematiche di pagamento.

N.B. a partire dal 1° ottobre 2014:

- i modelli **F24 a saldo zero**, possono essere presentati **esclusivamente per via telematica**, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato;
- i modelli **F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero**, possono essere presentati per **via telematica**, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, **oppure mediante i servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

I codici per la compilazione dell' F24 sono:

CODICE COMUNE ZOLA PREDOSA	M185
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Altri fabbricati (immobili merce)	3961

TASI [tassa sui servizi indivisibili] 2019

Il tributo è versato **in auto liquidazione** dal contribuente avendo riguardo alla destinazione dell'immobile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

Pur trattandosi di un'unica obbligazione tributaria per la quale tutti i proprietari sono tenuti in solido, **al fine di semplificare gli adempimenti** posti a carico dei contribuenti/possessori, **ogni possessore contribuente effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso**. Non è consentito il versamento frazionato al solo fine di suddividere artificialmente l'importo da pagare in quote di importo pari o inferiore al minimo stabilito dal Regolamento.

Qualora ricorra il caso (es. rurali strumentali), il possessore o titolare del diritto reale versa la TASI nella misura del 90% e l'occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto. L'imposta complessiva si determina in base all'aliquota applicabile con riferimento alle condizioni del possessore o titolare del diritto reale.

I versamenti non devono essere eseguiti qualora la tassa annuale risulti **uguale o inferiore a 12 euro**. Tale importo s'intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno. Ogni riga di versamento deve essere arrotondata all'unità di euro, per difetto con decimali fino a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi.

Gli omessi versamenti o i versamenti oltre il termine di scadenza sono soggetti a sanzione pari al 30% del tributo omesso o versato tardivamente.

Il contribuente che versa il tributo in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, può ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso che permette di rimediare spontaneamente alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione della sanzione.

Ai fini della dichiarazione TASI, si applicano le disposizioni previste per la presentazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione deve essere presentata **entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione** e ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni ai dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, nel qual caso deve essere ripresentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione. Dovrà essere redatta sul modello messo a disposizione dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale o disponibile allo sportello del Cittadino o ai Tributi.

per ulteriori informazioni:

Servizio Tributi

martedì 9,00-12,00 - giovedì 15,00-18,00

telefono 051.61.61.680 - fax 051.61.61.711

tributi@comune.zolapredosa.bo.it

ultimo aggiornamento 23 aprile 2019

TASI [tassa sui servizi indivisibili] 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI E NOTE ESPLICATIVE

Il tributo è disciplinato dalle norme contenute nell'art. 1, commi dal 669 al 705, della citata legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, che richiama per innumerevoli aspetti la disciplina dell'IMU.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Sono soggetti al pagamento della Tasi coloro che possiedono fabbricati come proprietari o come titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie; l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del codice civile sulla casa adibita a residenza familiare.

d abitazione

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto: per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. In caso di concessione di aree demaniali la TASI è dovuta dal concessionario.

Nei casi in cui non vi sia coincidenza tra soggetto proprietario e soggetto detentore dell'immobile (es. rurali strumentali), il possessore o titolare del diritto reale versa la TASI nella misura del 90% e l'occupante, ove obbligato, nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto. L'imposta complessiva si determina in base all'aliquota applicabile con riferimento alle condizioni del possessore o titolare del diritto reale.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Per la definizione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto sono confermati sia la rivalutazione della rendita catastale nella misura del 5% sia i moltiplicatori sotto riportati:

<i>Categoria Catastale</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Fabbricati gruppo A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7	160
Fabbricati gruppo A/10	80
Fabbricati gruppo B	140
Fabbricati gruppo C/1	55
Fabbricati gruppo C/3 + C/4 + C/5	140
Fabbricati gruppo D (esclusi D/5)	65
Fabbricati gruppo D/5	80

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 42/2004 nonché per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI. Le due riduzioni non sono cumulabili.

ABITAZIONE PRINCIPALE

è l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

non è quindi più possibile considerare le agevolazioni per abitazione principale per due unità immobiliari contigue e catastalmente separate, anche se utilizzate entrambe come abitazione del nucleo familiare;

allo stesso modo, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito dimora e residenza in immobili diversi situati nel territorio del Comune, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad una sola unità abitativa.

PERTINENZE

dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; attenzione quindi alle cantine accatastate insieme all'abitazione perché in questi casi non può essere considerata pertinenza un'altra eventuale cantina (C2) censita autonomamente.

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

sono immobili strumentali all'attività agricola quelli di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994.

IMMOBILI STORICI

sono gli immobili dichiarati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali "di particolare interesse storico ed artistico" e fanno parte dei beni culturali ". Il riconoscimento dell'interesse storico-artistico si concretizza nell'imposizione di un vincolo diretto sull'immobile, che la Soprintendenza notifica al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del fabbricato ai sensi degli articoli 10-13-14-15 del D.Lgs.42/2004.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE ASSEGNATARIO

è la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio da parte del Giudice del Tribunale con sentenza omologata.